



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 maggio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0173(CNS)**

**9347/19
ADD 1**

**FISC 267
ECOFIN 493**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	9570/18 - COM(2018) 334 final
Oggetto:	Proposta alternativa per l'articolo 22, paragrafo 8, della direttiva 92/83/CEE

Si allega per le delegazioni la proposta della presidenza relativa alla seguente formulazione alternativa dell'articolo 22, paragrafo 8, della direttiva 92/83/CEE, da sottoporre all'esame degli Stati membri.

"8. Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta del presente paragrafo, gli Stati membri possono prevedere un'esenzione dall'accisa o l'applicazione di aliquote di accisa ridotte per l'alcole etilico:

a) fabbricato da un privato a partire da frutta fornita dal suo nucleo familiare, per mezzo di un piccolo e semplice dispositivo di distillazione,

e/o

b) fabbricato in distillerie per un privato a partire da frutta fornita dal suo nucleo familiare,

e consumato da un privato, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita.

Gli Stati membri limitano l'applicazione dell'esenzione o le aliquote ridotte a **non più di 30 litri di acquavite di frutta all'anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori, o alla quantità in vigore a livello nazionale al momento dell'adozione della direttiva 92/83, o alla quantità in vigore a livello nazionale al momento della loro adesione.**

Gli Stati membri che applicano tale esenzione o tali aliquote di accisa ridotte stabiliscono condizioni volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso e dispongono di prescrizioni e procedure adeguate per garantire il controllo della produzione e del consumo nonché prevenire effetti transfrontalieri.

Gli Stati membri non applicano tali disposizioni in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 6 e 7."
